

CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 VEICOLI A METANO

Art. 1	Descrizione dell'appalto.....	2
Art. 2	Durata dell'appalto.....	2
Art. 3	Base d'asta e modalità di aggiudicazione.....	2
Art. 4	Rappresentanza delle parti.....	2
Art. 5	Caratteristiche dei veicoli in noleggio.....	2
Art. 6	Vizi e difformità dei veicoli.....	3
Art. 7	Utilizzazione dei veicoli.....	3
Art. 8	Consegna dei veicoli in noleggio.....	4
Art. 9	Controlli periodici e manutenzione.....	4
Art. 10	Pneumatici.....	5
Art. 11	Rete dei centri di servizio.....	5
Art. 12	Soccorso stradale.....	5
Art. 13	Interventi e obbligazioni a carico dell'Amministrazione.....	6
Art. 14	Sanzioni pecuniarie.....	6
Art. 15	Obblighi legali, fiscali e assicurativi.....	7
Art. 16	Sinistri stradali.....	7
Art. 17	Furto o distruzione del veicolo.....	7
Art. 18	Canone di noleggio.....	8
Art. 19	Flussi informativi.....	8
Art. 20	Riconsegna del veicolo.....	8
Art. 21	Eccedenze chilometriche.....	9
Art. 22	Disposizioni sulle penali.....	10
Art. 23	Fatturazione e pagamento.....	11
Art. 24	Risoluzione del contratto.....	11
Art. 25	Recesso.....	11
Art. 26	Spese contrattuali.....	12
Art. 27	Foro competente.....	12
Art. 28	Norma finale.....	12

Art. 1 Descrizione dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di noleggio quinquennale di n. 10 veicoli a metano da utilizzarsi dall'Amministrazione comunale di Livorno per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua spettanza, comprensivo del servizio di manutenzione, dei servizi accessori e della completa gestione operativa dei veicoli consegnati in noleggio.

Art. 2 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in cinque anni, a decorrere dalla consegna dei veicoli e il relativo canone di noleggio, che l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore, decorre dal giorno successivo alla consegna di ognuno dei veicoli secondo i termini di consegna previsti nel presente capitolato e termina il giorno di riconsegna incluso.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un tempo non superiore a n. 6 (sei) mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016

Art. 3 Base d'asta e modalità di aggiudicazione

La base d'asta del servizio è fissata in **225.600,00 oltre IVA**.

Si precisa che non sono presenti oneri di sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, in considerazione delle caratteristiche standardizzate del servizio.

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/016, ammonta a complessivi **€ 253.123,20 oltre IVA** di cui:

- € 225.600,00 oltre iva, importo complessivo del servizio, soggetto a ribasso di gara;
- € 27.523,20 per l'eventuale opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016

Art. 4 Rappresentanza delle parti

I rapporti tra l'appaltatore e l'amministrazione saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal Settore Provveditorato Economato attraverso il quale l'Amministrazione effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà all'Amministrazione il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

Art. 5 Caratteristiche dei veicoli in noleggio

La percorrenza chilometrica di ogni veicolo noleggiato è fissata in **km 30.000** per l'intera durata contrattuale.

I veicoli dovranno essere nuovi di fabbrica ed in perfetta efficienza in ogni loro parte (meccanica, elettronica, di carrozzeria, accessori...); dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a dieci chilometri, fatti salvi gli eventuali chilometri necessari per la consegna.

L'appaltatore si obbliga a fornire veicoli coperti da garanzia del produttore e, comunque, il Comune di

Livorno è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze o altre non corrispondenze rispetto alle caratteristiche richieste per i veicoli.

I veicoli dovranno essere in regola con la normativa fiscale, tra l'altro, in materia di tasse di proprietà, per tutta la durata del noleggio. Gli oneri fiscali sono a carico dell'appaltatore.

Tutti i veicoli dovranno essere di colore bianco.

Sui veicoli, di norma, dovrà essere riportata la scritta che identifica il Comune di Livorno, secondo il modello che sarà comunicato all'appaltatore prima della consegna. Al momento della restituzione del veicolo l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla rimozione di ogni segnale identificativo. Non è consentito l'utilizzo a scopo pubblicitario della carrozzeria o di qualunque altra parte dei veicoli.

Vengono di seguito riportate le caratteristiche tecniche dei veicoli:

Classificazione : N1 Autocarro
Alimentazione: doppia benzina e metano
Cilindrata: max 1600
Potenza (CV) non inferiore da 70
Porte: non inferiore a n. 3
Posti: non inferiore a 2
Lunghezza: max mm 4.410
Larghezza: – max mm. 1800
Altezza: – max mm. 1900
Accessori richiesti: climatizzatore; airbag lato guida; airbag lato passeggero; chiusura centralizzata; alzacristalli elettrici anteriori; triangolo autoferma conforme alle norme CE; giubbino rifrangente conforme DM 30/12/2003
Normativa ecologica : euro 6

Art. 6 Vizi e difformità dei veicoli

Qualora nei primi sei mesi dalla data di consegna dei veicoli il Comune rilevi uno o più difetti di funzionamento, tale da presumere un vizio di costruzione che ne potrebbe compromettere o ridurre il normale utilizzo, darà dettagliata comunicazione di quanto verificato all'appaltatore; su tale base si svolgerà verifica in contraddittorio, all'esito del quale l'appaltatore potrà essere tenuto alla sostituzione del veicolo entro max. 60 giorni dalla contestazione, garantendo in ogni caso la prestazione contrattuale. In alternativa l'appaltatore si impegna a sostituire in ogni momento il veicolo ove, nei sei mesi successivi, siano rilevati ulteriori sintomi dei vizi presunti.

Per il resto l'Amministrazione potrà in ogni momento chiedere la sostituzione del veicolo in relazione al quale si sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione riconducibili alla medesima anomalia, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri;
- b) sia divenuto, per qualsiasi motivo, inidoneo all'utilizzazione o inaffidabile in relazione alle esigenze di servizio o difforme dalle norme europee e/o statali, che ne regolano l'utilizzazione e la circolazione, comprese quelle relative all'inquinamento ambientale.

Nel caso di difformità sanabili è cura dell'appaltatore provvedere, d'ufficio o su richiesta, alla regolarizzazione, garantendo in ogni caso la continuità della prestazione contrattuale

Art. 7 Utilizzazione dei veicoli

I veicoli noleggiati saranno assegnati al Comune di Livorno e affidati secondo le modalità insindacabilmente stabilite dal Comune ai settori e dipendenti, che possono utilizzarli per finalità istituzionali. Il Comune è tenuto all'utilizzo dei mezzi per le sue funzioni istituzionali ed in quest'ambito

l'Appaltatore non potrà sindacare i criteri e le modalità con le quali i veicoli vengono assegnati.

I veicoli noleggiati possono circolare su tutto il territorio nazionale.

Art. 8 Consegna dei veicoli in noleggio

I veicoli dovranno essere consegnati max entro 120 gg. solari e resi su strada "franco destino" all'interno del territorio comunale nella/e località indicate dal Comune di Livorno. La consegna avverrà in contraddittorio e sarà redatto apposito verbale di consegna. Il comune si riserva di richiedere modalità di consegna differenziate e non in contemporanea.

Alla consegna si provvederà a verificare che i veicoli:

- a) siano conformi alle prescrizioni di capitolato e dell'offerta;
- b) siano dotati della documentazione di bordo, contrassegno e certificato assicurativo, carta di circolazione, manuale operativo;
- c) siano dotati di doppia chiave;
- d) siano presenti attrezzi e segnalatori di emergenza ;
- e) non vi siano danni visibili.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna si accerterà l'idoneità dei mezzi rispetto a quanto richiesto dal capitolato, sulla base di quanto visibile a mezzo fermo e fermo restando il diritto dell'Amministrazione di contestare eventuali inefficienze o inidoneità che si manifestassero durante l'esercizio. L'appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituirli con altri idonei ovvero a provvedere a eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 15 gg.

Il verbale, redatto in due copie, conterrà almeno le seguenti informazioni: descrizione del veicolo, targa, presenza a bordo di quanto indicato nel presente articolo, data e ora di consegna, assenza di difformità visibili.

Art. 9 Controlli periodici e manutenzione

I controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dei veicoli sono a carico dell'Appaltatore. Tutti i costi derivanti da tali interventi s'intendono remunerati in modo forfettario dal canone. Restano esclusi quelli imputabili all'utilizzo improprio dei veicoli o alla mancata diligenza dimostrata con onere della prova da parte dell'Appaltatore.

Tutti gli interventi di controllo e di manutenzione devono essere effettuati a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa per il comune e per i suoi conducenti, dovuti a interventi male effettuati che rendono insicuro l'uso dell'autoveicolo.

L'appaltatore si impegna ad effettuare gli interventi per i controlli periodici e per la manutenzione ordinaria entro le 24 h solari successive (esclusi sabato, domenica e festivi) all'ora di consegna all'officina o centro di servizio adibito, purché l'intervento sia stato prenotato con 24 h di anticipo dal Comune.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria valgono di norma gli stessi impegni temporali, fatti salvi i casi in cui i ricambi non siano immediatamente disponibili o il lavoro risulti particolarmente complesso.

Il Comune all'atto della consegna del veicolo presso l'officina, provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Ciò non esime comunque l'Appaltatore dal far verificare l'intera funzionalità del veicolo e far riparare eventuali anomalie di cui il Comune non è al corrente.

L'Amministrazione si riserva di far eseguire sui veicoli noleggiati interventi di manutenzione o controlli presso officine di propria fiducia nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si sia reso inadempiente agli obblighi di cui al presente articolo
- b) in caso di necessità ed urgenza, qualora a causa di tali circostanze non sia possibile fruire dei servizi offerti e le necessità del servizio impongono di dover egualmente agire nell'interesse pubblico.

Gli interventi di cui al punto b) saranno a carico dell'appaltatore nei limiti della ragionevolezza e dalla congruità degli stessi.

Art. 10 Pneumatici

I veicoli dovranno essere provvisti di pneumatici invernali termici nel periodo invernale; tutte le operazioni di sostituzione (compreso il rimontaggio degli pneumatici estivi, nel relativo periodo) sono a carico dell'appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione degli pneumatici quando gli stessi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l'uso dell'autoveicolo.

Il ricambio deve essere effettuato con gomme di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

L'Appaltatore deve provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito forature, che dovessero rendersi necessari, entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione stessa.

L'Appaltatore può sostituire solo parzialmente il treno completo (quattro) purché la sostituzione avvenga solo per asse ed i due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca e misura, codici e di disegno, simili a quelli sul restante asse. All'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di servizio il conducente della stessa provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco degli interventi richiesti e necessari.

Tutto ciò non esime comunque l'Appaltatore dal far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo o far riparare eventuali anomalie di cui il comune non è al corrente. Copia dell'elenco degli interventi eseguiti deve essere riconsegnata al conducente all'atto della restituzione dell'autoveicolo.

Art. 11 Rete dei centri di servizio

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza sul territorio del Comune di Livorno di appositi Centri di Servizio (almeno due, per tipologia di intervento: interventi meccanica - interventi elettrauto- interventi carrozzeria- interventi pneumatici...) in grado di espletare tutti i servizi del presente capitolato nei tempi richiesti e comunque tutti i servizi e gli interventi necessari per la regolare funzionalità dei mezzi. Fermo restando quanto sopra dovranno essere assicurati altri servizi dislocati sul territorio nazionale reperibili tramite numero verde in modo da poter agevolmente individuare il servizio più vicino.

L'appaltatore si impegna altresì a convenzionare su richiesta del Comune, senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori Centri di servizio che il Comune stesso ritenga necessari al fine di migliorare la qualità del servizio.

Le attività di riparazione non costituiscono sub-appalto e sono soggette a comunicazione all'Amministrazione oltreché alle norme in materia della tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 Soccorso stradale

In caso di fermo del veicolo per avaria entro il territorio dello Stato, i veicoli noleggiati dovranno potersi avvalere di un servizio di soccorso stradale, da attivare mediante richiesta telefonica, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, entro un tempo non superiore a 3 (tre) ore dall'avvenuta segnalazione telefonica del

fermo, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. I veicoli potranno fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio italiano fino ad un centro di servizio ove possano essere riparati.

Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione, escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione.

In caso di non riparabilità entro le 2 (due) ore dell'autoveicolo, l'organizzazione di assistenza deve aiutare il conducente e gli eventuali passeggeri affinché possano proseguire il viaggio per il rientro in sede o l'eventuale prosecuzione del servizio.

Detto servizio potrà essere prestato dall'Appaltatore o da altra ditta da esso incaricata, che deve essere comunicata all'Amministrazione; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente all'Appaltatore.

La mancata prestazione dei soccorsi di cui al presente articolo, anche se imputabile alla ditta incaricata dall'Appaltatore, si considera a tutti gli effetti inadempienza di quest'ultimo quale committente ai sensi dell'art.2049 c.c.

Art. 13 Interventi e obbligazioni a carico dell'Amministrazione.

Il Comune di Livorno ha quale obbligazione principale il pagamento del canone pattuito.

Il Comune deve inoltre custodire con diligenza i veicoli e utilizzarli per le sole finalità di ufficio ed ha l'onere di provvedere a tutte le comunicazioni dovute ed in particolare a quelle relative a situazioni patologiche occorse ai veicoli durante il noleggio, causate da suo dolo o colpa grave, oltre alle comunicazioni relative alle scadenze Km e per altri dati in suo possesso ai fini dei controlli periodici.

Sono a carico dell'amministrazione gli interventi di ripristino, manutenzione dovuti a dolo o a colpa grave dell'utilizzatore. In questo caso l'Appaltatore contesterà per scritto quanto da lui ritenuto ed eventualmente quantificherà il danno. Si procederà in contraddittorio e nel caso sia riconosciuto il dolo o la colpa grave spetterà al Comune il risarcimento tramite rimborso o anche in forma specifica.

Non sono dovute da parte del Comune le spese coperte da indennizzo assicurativo. Pertanto l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione le coperture assicurative di cui fruiscono i veicoli noleggiati, con l'indicazione dei relativi massimali. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'ammontare degli indennizzi effettivamente conseguiti.

Sono a carico del Comune le spese relative al carburante, lavaggio interno ed esterno e quanto necessario per la custodia e per la tenuta dei veicoli secondo diligenza.

Sono a carico del Comune le sanzioni amministrative comminate durante l'esercizio del noleggio, sempre che le predette non dipendano da causa imputabile all'Appaltatore.

Art. 14 Sanzioni pecuniarie

L'appaltatore che riceva notificazione di sanzioni amministrative comminate a veicoli di sua proprietà riferiti al noleggio di cui al presente capitolato, dovrà prontamente provvedere a comunicare all'Autorità irrogante la sanzione, i dati del soggetto che ha in uso il veicolo in esecuzione al presente contratto (il Comune di Livorno). Il tutto al fine di consentire all'autorità irrogante di notificare tale atto al Comune di Livorno. Copia di quanto sopra dovrà essere inviato al Comune di Livorno Ufficio Provveditorato Economato, agli indirizzi che saranno appositamente comunicati all'appaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda nei termini a comunicare quanto sopra all'autorità irrogante e conseguentemente l'atto sia divenuto esecutivo, la sanzione è a carico dell'appaltatore stesso.

Nel caso in cui per cause imputabili all'appaltatore si incorra in maggiori od ulteriori sanzioni o non

abbia potuto esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo queste saranno a carico dell'Appaltatore. Il Comune di Livorno potrà chiedere la restituzione delle somme pagate; i relativi crediti saranno riscossi mediante detrazione dai pagamenti.

Art. 15 Obblighi legali, fiscali e assicurativi

Tutte le vetture noleggiate dovranno essere in regola con le norme vigenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti fiscali relativi al possesso o all'uso dei veicoli noleggiati ed in particolare il pagamento delle tasse automobilistiche. L'Appaltatore dovrà munire i veicoli noleggiati di tutti i documenti che, in base alle norme vigenti, devono essere tenuti a bordo del veicolo o comunque conservati dal detentore o dall'utilizzatore.

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta, oltre alle altre conseguenze previste dal presente capitolato, l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione dalle relative sanzioni pecuniarie.

Tutti i veicoli noleggiati dovranno essere coperti, a cura e spese dell'Appaltatore, dall'assicurazione obbligatoria con primaria compagnia contro la responsabilità civile, estesa anche ai terzi trasportati, per un massimale non inferiore al minimo previsto per legge.

Le assicurazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

1. Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore al minimo previsto per legge, senza franchigia;
2. Guasti accidentali (Kasko), con franchigia di € 250 franchigia;
3. Furto e incendio totale o parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna, con franchigia pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EURO TAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati). La polizza furto non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo
4. Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia;
5. Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di almeno € 150.000,00 per il caso di morte e almeno € 150.000,00 per il caso di invalidità permanente, in linea con le vigenti disposizioni di legge emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art 16, punto 3 del DPR 1990 n. 44)

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno e certificato assicurativo), il Fornitore si impegna a dotare ogni veicolo all'atto della consegna di tali documenti e a far giungere a domicilio del Comune di Livorno i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

La gestione del sinistro e delle conseguenti procedure dovrà essere effettuata dall'appaltatore

Art. 16 Sinistri stradali

L'Appaltatore provvederà alla gestione dei sinistri stradali che siano occorsi ai veicoli noleggiati, curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali, con le controparti e le compagnie di assicurazione.

Art. 17 Furto o distruzione del veicolo

In caso di furto o distruzione, per incendio, sinistro o altra causa, del veicolo noleggiato, l'Appaltatore

dovrà provvedere alla sua sostituzione a seguito di ordine dell'Amministrazione con veicolo analogo e di simile immatricolazione agli stessi prezzi e condizioni.

Qualora l'autoveicolo previsto dalla fornitura pattuita, al momento della sostituzione, non dovesse essere più prodotto, sarà possibile sostituirlo con altro veicolo di pari caratteristiche, previa approvazione del Comune.

Nelle more della consegna del nuovo veicolo dovrà inoltre mettere a disposizione un veicolo sostitutivo.

Il Comune dovrà prontamente comunicare all'appaltatore l'evento, descrivendo gli elementi di fatto che lo hanno determinato o hanno reso possibile che si determinasse.

Qualora il furto o la distruzione del veicolo siano imputabili a dolo o a colpa grave del Comune, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento del danno, con esclusione della quota per la quale ha o avrebbe avuto diritto ad un indennizzo assicurativo. Al fine di valutare i profili di responsabilità e prevenire situazioni contenziose potrà essere svolto un contraddittorio.

Art. 18 Canone di noleggio

L'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore un canone di noleggio per ciascun veicolo, determinato su base mensile. Il canone remunera tutti i lavori, servizi, prestazioni e forniture effettuati dall'Appaltatore in virtù del contratto.

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere nessun pagamento all'Amministrazione, nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

È riconosciuta una riduzione del canone nel caso in cui si determinino situazioni di non utilizzabilità dei veicoli superiori a quelle previste per riparazioni/manutenzioni. La riduzione del canone per fermo macchina, nei casi previsti dal presente capitolato, si determina in ragione di un trentesimo dell'importo mensile del canone per ogni giorno. È fatto salvo il diritto di richiedere risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1216 c.c. L'Appaltatore può chiedere che non venga applicata la riduzione con dimostrazione che l'evento non è dovuto a causa imputabile a lui e al centro servizio o officina.

Art. 19 Flussi informativi

L'Appaltatore dovrà attivare nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'emissione della prima fornitura un sistema di monitoraggio del servizio.

Il sistema, aggiornato con i dati relativi alla gestione di ogni singolo autoveicolo (dati identificativi, chilometri percorsi, programma manutenzioni, manutenzioni eseguite, interventi di recupero del veicolo, situazione dei sinistri, multe, ecc.), dovrà fornire, su supporto informatico (ad es. nel formato Excel), una gestione statistica e reportistica su base mensile.

La reportistica dovrà contenere dati di efficienza nell'utilizzazione dei veicoli ed almeno: l'indicazione del valore medio di percorrenza chilometrica periodico; l'evidenziazione periodica delle percorrenze superiori o inferiori al monte chilometrico base.

La raccolta e l'implementazione dei dati è a carico del Fornitore, salvo i casi di sistemi informatici su cui i dipendenti del Comune incaricati e autorizzati possano operare direttamente per l'accesso alle prestazioni contrattuali e la registrazione delle richieste e dei relativi dati.

L'Appaltatore dovrà trasmettere il report di cui al presente articolo entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre.

Art. 20 Riconsegna del veicolo

Alla scadenza naturale o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, i veicoli saranno consegnati presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con l'Appaltatore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo il normale stato di usura.

I veicoli devono essere ritirati a cura e spesa dell'Appaltatore entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla scadenza del contratto o dalla cessazione del servizio ad altro titolo.

L'Appaltatore si impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati al Comune previa dichiarazione di congruità di quest'ultimo.

Per "normale stato di usura" si intende: appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenziazioni di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Vernice opacizzata	Ammaccature, abrasioni e rigature su carrozzeria
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Guarnizioni non più a tenuta	Guarnizioni tagliate o rinsecchite
Selleria lisa	Selleria interna tagliata
Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie	Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzacristallo, apertura porte, interruttori ed organi di uso	Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato
Cerchi ruota arrugginiti	Cerchi ruota deformati in modo evidente

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte del Comune, verrà nominato, di comune accordo con l'Appaltatore, un perito, iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile.

Art. 21 Eccedenze chilometriche

L'appaltatore, durante il periodo contrattuale dell'autoveicolo noleggiato, dovrà verificare su base annuale la percorrenza media chilometrica complessiva dei veicoli e sottoporre eventuali proposte di modifica tariffaria in più od in meno nel caso in cui si preveda una eccedenza del monte chilometrico riproporzionato alla scadenza contrattuale superiore del 20% il monte chilometrico originariamente pattuito. La modifica del canone avverrà previa accettazione da parte del Comune.

L'appaltatore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà il Comune dei chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto per ogni veicolo.

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo unitario; il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% dell'importo unitario.

Per la valorizzazione del costo sarà utilizzata la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (iva esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo.

Il rimborso dovuto per percorrenze inferiori a quelle contrattuali sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data riportata sul Verbale di consegna .

Art. 22 Disposizioni sulle penali

Qualora l'Appaltatore non adempia in tutto o in parte agli obblighi previsti dal presente capitolato, il Comune darà comunicazione di avvio del procedimento allegando descrizione circostanziata. La contestazione dell'inadempienza è comunicata a mezzo PEC, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali ed alla relativa comunicazione all'appaltatore dell'esito del procedimento.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini ivi previsti, l'Amministrazione, valutati l'interesse pubblico e l'urgenza, può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero negli ulteriori modi previsti dalla legge.

Sono previste le seguenti penali:

- a) per inosservanza del termine di consegna degli autoveicoli sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) per giorno di ritardo naturale e consecutivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
- b) per inosservanza dei termini previsti per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e per i controlli periodici sarà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) per inosservanza dei termini previsti per le riparazioni di carrozzeria sarà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) per inosservanza dei termini previsti per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo nel termine stabilito sarà applicata la penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva;
- e) per inosservanza dei termini previsti per il soccorso stradale sarà applicata la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva, oltre che l'addebito delle spese sostenute dal Comune;
- f) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'elenco dei Centri di servizio sarà applicata la penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni disservizio provocato;
- g) in caso di ritardata attivazione del sistema informativo per la gestione reportistica sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- i) per inosservanza del termine previsto per il ritiro degli autoveicoli sarà applicata la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutiva;

j) per ripetute o gravi difficoltà di comunicazioni, per notizie errate o fuorvianti da parte di numero verde penale di € 100,00 (cento/00);

l) per ripetute difficoltà di comunicazione con il soggetto referente dell'appaltatore penale di € 200,00 (duecento/00);

m) in caso che le officine o i centri di servizio risultino chiusi in orario di servizio come previsto dal presente capitolato o comunque negligenti nello svolgimento delle loro funzioni penale da e 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/00);

n) in caso di mancata sostituzione dei veicoli per difetti di fabbricazione entro il termine previsto il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille/00);

o) in caso di comportamenti dell'appaltatore negligenti o inadempienti nei confronti delle imprese collaboratrici (officine e centri servizi) anche in relazione ai pagamenti a questi dovuti, che incidano anche indirettamente sull'efficienza del servizio. dei anche in relazione ai pagamenti dovuti. Il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/0);

p) è inoltre prevista una penale, graduata da 100 a 500 euro in base alla gravità, da applicarsi in relazione a negligenze nell'adempimento delle prestazioni dovute in base al presente capitolato, ad imperizia nel rispetto delle prescrizioni tecniche, a ripetuti comportamenti non collaborativi o elusivi che abbiano determinato disservizi o difficoltà ripetute nello svolgimento regolare ed efficiente del servizio. La presente penale sussiste anche per fatto delle imprese collaboratrici dell'appaltatore;

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.

Art. 23 Fatturazione e pagamento

I canoni di noleggio saranno fatturati anticipatamente, all'inizio di ciascuna mensilità contrattuale.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato la regolare esecuzione, successivamente alla verifica della regolarità contributiva mediante D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva INPS – INAIL –) in corso in corso di validità, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 38 – art. 17 - anno 2007 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della dichiarazione compilata in ogni sua parte della "Richiesta dati per acquisizione documento unico di regolarità contributiva" necessaria per l'autorizzazione alla procedura di acquisizione d'Ufficio agli Enti competenti per l'emissione.

Art. 24 Risoluzione del contratto

E' riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

a) mancata esecuzione del contratto;

b) ritardo nell'attuazione del piano di assegnazione dei veicoli, di cui al presente capitolato, protratto per oltre 30 giorni;

d) gravi e ripetute inosservanze delle altre obbligazioni contrattuali

e) fattispecie previste dalle leggi in materia di appalti e contratti pubblici quali presupposti per la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 25 Recesso

Il Comune di Livorno ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione

scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c.... In tal caso, l'amministrazione corrisponderà al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo.

Il Comune di Livorno, in quanto tenuto al disposto dell'art. 1, comma 13 del DL 95/2012 convertito con modificazioni con legge 135/2012, ha inoltre diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nell'applicare il presente articolo si terrà anche conto della durata temporale residua dell'appalto e dell'aggravamento del procedimento non giustificato in relazione a periodi temporali troppo esigui.

Art. 26 Spese contrattuali

Le spese di stipula e di registrazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 27 Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Livorno con rinuncia di qualsiasi altro

Art. 28 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento che disciplinano i contratti delle Pubbliche Amministrazioni oltre che le norme civilistiche in materia contrattuale in quanto compatibili.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): d8f04fc93fdeb762fd88831948e802b5af134b7d7d1b37b39b1502e88490faea

Firme digitali presenti nel documento originale

SENIA BACCI GRAZIANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.5583/2019

Data: 18/07/2019

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 VEICOLI A METANO (CIG 793733500E - CUI 201800017).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE CAPITOLATO. AFFIDAMENTO FINO AL
21/09/2019



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8916b1d9489f10e3_p7m&auth=1

ID: 8916b1d9489f10e3